Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

Iscrizione N: TS05152 Il Presidente della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 22/02/2022 registrata al numero di protocollo 2559/2022;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 02/03/2022 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 8 classe A dell'impresa BOZ IMEX S.A.S. DI BOZ RENATO & C.; Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia in data 04/04/2022 con cui è stata accettata la garanzia finanziaria presentata con polizza fideiussoria assicurativa n. 1857953 del 15/03/2022 prestata da ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 5000000,00 per la categoria 8 classe A dell'impresa BOZ IMEX S.A.S. DI BOZ RENATO & C. per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: BOZ IMEX S.A.S. DI BOZ RENATO & C.

Con Sede a: SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Indirizzo: VIA ZUCCHERIFICIO, 25

CAP: 33078

C. F.: 00289500936

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria 8 intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi** e/o **pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi Classe **A** - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 t.

Inizio validità: 06/06/2022 Fine validità: 06/06/2027

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.



Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

Tipologie di rifiuti gestiti:

• Pericolosi e Non Pericolosi

Responsabile tecnico

ALBERTINELLI GIOVANNI codice fiscale: LBRGNN73C30B157A abilitato per la categoria e classe:

8 - A

Art. 2

(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) L'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione; delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione 2) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario;
- 3) L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 4) Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;
- 5) Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 20 giugno 2011;
- 6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.



Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

TRIESTE, 20/04/2022

Il Segretario - dott.ssa Cristiana Vittigli -

Il Presidente - dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016)

